

LR/..

Spett.le
Comuni della Regione Emilia-Romagna
Via PEC

Spett.li
AIMAG S.p.A.
ALEA AMBIENTE S.p.A.
CLARA S.p.A.
GEOVEST S.p.A.
HERA S.p.A.
IREN AMBIENTE S.p.A.
SAN DONNINO MULTISERVIZI S.p.A.
SOELIA S.p.A.
MONTEFELTRO SERVIZI S.r.l.
SABAR S.p.A.
Via PEC

Oggetto: Regolamento avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e in materia di violazioni dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all'art. 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Chiarimento a seguito dell'entrata in vigore della L. 137/2023.

Con riferimento al quesito posto da diverse Amministrazioni Locali e da diversi Gestori del Servizio Rifiuti Urbani della regione Emilia-Romagna, in relazione al coordinamento applicativo tra il Regolamento ATERSIR di cui all'oggetto (disponibile nella

versione aggiornata al seguente link <https://www.atersir.it/atti-documenti/deliberazione-di-consiglio-dambito-n13-del-27-febbraio-2023>) e la recente modifica dell'art. 255 del D.lgs. 152/2006 disposta con L. 137/2023, anche a seguito di confronto tra la scrivente ed ANCI Emilia-Romagna, si precisa quanto segue.

Occorre innanzitutto premettere che il soggetto responsabile per l'applicazione della sanzione e per l'interpretazione della normativa a base di tale attività è l'agente accertatore (o l'esponente della Polizia Locale o delle GEV a seconda del sistema attivato dal singolo comune), pertanto quello di seguito fornito è unicamente il parere di questa Agenzia, che non può ritenersi vincolante per l'operato dei soggetti accertatori della regione che restano liberi di dare interpretazioni differenti, anche in accordo con i Comandi di Polizia Locale competenti per territorio, essendo essi stessi esposti in proprio alle eventuali impugnazioni.

Ad avviso della scrivente la nuova disposizione pone alcuni problemi di sovrapposizione applicativa con il Regolamento ATERSIR di cui in oggetto, considerato che il D.lgs. 152/2006 prevale sempre sul suddetto Regolamento (come peraltro precisato anche all'art. 18 comma 4 dello stesso).

L'interpretazione di questa Agenzia, condivisa con ANCI E-R, ha sempre teso a differenziare le fattispecie di abbandono vero e proprio del rifiuto, da quelle di erroneo conferimento, per tale ultime intendendosi le casistiche di conferimento di rifiuto errato, ma in ogni caso legato al sistema della raccolta dei rifiuti operato dal gestore competente per territorio.

Da tale interpretazione deriva che le sanzioni previste dal Regolamento ATERSIR in oggetto rimarrebbero applicabili per tutto quanto concerne la casistica in cui il rifiuto viene lasciato sopra, accanto o in prossimità dei contenitori della raccolta differenziata, dei cassonetti (o altri sistemi) della raccolta stradale o dei Centri di Raccolta.

La nuova formulazione dell'art. 255 comma 1 andrebbe dunque ad impattare unicamente su quelle fattispecie in cui il rifiuto viene lasciato su suolo pubblico o ad uso pubblico in maniera del tutto scollegata dal sistema di raccolta dei rifiuti attivo sul territorio.

A titolo esemplificativo, non risulterebbe più applicabile il Regolamento dell'Agenzia, dovendo lo stesso considerarsi superato dalla nuova disposizione, nella fattispecie descritta alla prima parte della sanzione art. 20 n. 15 (e analogamente n. 16 e n. 17):

15. Abbandono di rifiuti urbani non pericolosi su suolo pubblico o ad uso pubblico inclusa la collocazione di tali rifiuti in prossimità dei contenitori per la raccolta stradale;

La fattispecie sanzionatoria riportata rimarrebbe applicabile solo ai casi in cui il rifiuto sia lasciato in prossimità del cassonetto per la raccolta stradale, dovendosi invece procedere con notifica alla Procura per le fattispecie di abbandono su suolo pubblico o ad uso pubblico.

Il Dirigente
Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani
Paolo Carini

Firmata digitalmente secondo le normative vigenti